



Comune di Limena

Provincia di Padova
Servizio Tecnico Lavori Pubblici

Via Roma 44 - 35010 - Limena - c.f. 00327150280
☎ 0498844344 - fax 0498840426
www.comune.limena.pd.it - lavori.pubblici@comune.limena.pd.it
posta elettronica certificata: limena.pd@cert.ip-veneto.net



Limena, 03-01-2017

ORDINANZA numero 1/2017 del Settore Servizi Tecnici – numero **1 /2017** del Registro Generale
Pubblicazione Albo Pretorio On line dal **03-01-2017** al **18-01-2017** al numero 2 del Registro di Pubblicazione

ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

**PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INTEGRATIVI PER IL CONTENIMENTO
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI



PREMESSO che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

VISTA la DGRV 2130 del 23/10/2012 che ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale, in vigore dal 01/01/2013, in forma integrata per inquinanti primari e secondari;

VISTO il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

RILEVATO che Arpav, con nota n° 63340/2016 del 28/06/2016 (prot. Provincia Padova n° 87928 del 28/06/16) ha comunicato nel 2016 il superamento del limite per il PM 10, pari a 50 µg/mc, per oltre 35 volte nell'anno civile;

PRESO ATTO che nel Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) "IT0510 Agglomerato di Padova" del 13/10/2016 è stata approvata la Disposizione n° 34 "interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico";

VISTA l'ordinanza del Settore Servizi Tecnici del Comune di Limena n° 32/2016 che recepisce la suddetta disposizione tecnica n° 34/2016 del TTZ di Padova prescrivendo particolari misure di limitazione del traffico per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

VISTE - la DGRV 1908/2016 "*Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria*";
- la DGRV 1909/2016 Approvazione delle "*Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10*"

CONSIDERATO che alla data del 19/12/2016 il numero di giorni progressivi di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM10, registrato dal 01/01/2016 dalla stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Padova Mandria gestita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, ha raggiunto quota n. 59 rispetto al limite di 35 previsto dalla legge;

PRESO ATTO che, in data 19/12/2016 è stato convocato, con nota prot. 165392/16, il TTZ "IT0510 Agglomerato Padova" integrato con gli altri Comuni del territorio provinciale aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti (Cittadella, Este, Monselice, Piove di Sacco) al fine di definire misure integrative per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

RECEPITI i pareri favorevoli dell'Ufficio Ambiente e del Comando Polizia Locale, espressi in data 03/01/2017

VISTI:

- il D.Lgs. 13.08.2010 n° 155
- il D.L.gs 267/2000;
- l'art. 6 - 7/c 1 lett. b) del Codice della Strada, approvato con D.L.gs. del 30.04.92, n.285 e s.m.i.;
- il Piano comunale di azione, tutela e risanamento dell'atmosfera approvato con DGC n° 87 del 07.06.2011



ORDINA

le seguenti misure finalizzate al contenimento dell'inquinamento atmosferico:

- **LIVELLO CRITICITÀ 0** (periodo invernale)

1. blocco dei veicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1, dei veicoli alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2, dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01.01.2000

o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, **in tutte le strade comunali** (con esclusione della tangenziale, della regionale SR 47 e delle strade provinciali) nei periodi dal 07 Novembre 2016 al 21 Dicembre 2016 e dal 02 Gennaio 2017 al 14 Aprile 2017, nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle ore 18:00, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

2. **riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile a 18° C** per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali; **19° C** per tutti gli altri edifici, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;

3. **sospensione della combustione dei materiali vegetali fino al 31.03.2017** (DGRV n. 122/2015 "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006");



4. **limitare al massimo l'utilizzo di impianti e apparecchi termici (stufe e caminetti) alimentati a biomassa** (legna, cippato, pellet ecc.) se nell'edificio sono presenti altri sistemi di riscaldamento meno inquinanti (metano, GPL, gasolio).

- LIVELLO CRITICITÀ 1 (7 gg. consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/mc di PM10):

mantenimento misure del livello 0;

verrà trasmessa da parte di Arpav un'informativa contenente i dati di PM10, le previsioni meteorologiche, indicazioni sul contenimento delle emissioni di PM10, nonché alcuni suggerimenti per la salvaguardia della salute.

- LIVELLO CRITICITÀ 2 (3 gg. consecutivi di superamento del doppio del valore limite giornaliero di PM10 (100 µg/mc).

Provvedimenti che rimarranno in vigore fino al 14 Aprile 2017:

1. blocco dei veicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1, dei veicoli alimentati a **gasolio** Euro 0, Euro 1, Euro 2 e **Euro 3**, dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, nei periodi dal 07 Novembre 2016 al 21 Dicembre 2016 e dal 02 Gennaio 2017 al 14 Aprile 2017, **in tutte le strade comunali** (con esclusione della tangenziale, della regionale SR 47 e delle strade provinciali), nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle ore 19:30, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;

2. riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile a 18° C per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali; 19° C per tutti gli altri edifici, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
3. **divieto di combustione ramaglie;**
4. **divieto di accensione di impianti e apparecchi termici a biomassa** (legna, cippato, pellet,...), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti e/o solo per la produzione di acqua calda sanitaria, se è presente e funzionante nell'unità abitativa un altro tipo di impianto autonomo o centralizzato alimentato a Metano, GPL, gasolio.

La presente ordinanza del Settore Servizi Tecnici annulla e sostituisce l'ordinanza comunale n°32/2016 avente ad oggetto "Misure temporanee per il contenimento dell'inquinamento atmosferico "C TTZ del 21.10.2016 provvedimento n° 34- ordinanza stagione invernale 2016/2017"



L'Ufficio Tecnico Comunale porterà alla conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune e tempestivi avvisi sui tabelloni elettronici dislocati nel territorio comunale.

Autorizzazioni in deroga per casi eccezionali, rispetto ai casi previsti in ordinanza, potranno essere rilasciate dal Comando di Polizia Locale, che valuterà caso per caso.

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3/c.4 della Legge 7.08.90, n. 241, si avverte che, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L. 6.12.71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è il Capo Settore Servizi Tecnici.

Penalità a carico dei trasgressori a termine di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Arch. Davide Bonato



A handwritten signature in blue ink, written over the typed name "Arch. Davide Bonato". The signature is stylized and cursive.

ALLEGATO A



ECCEZIONI ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE

- a) veicoli alimentati a GPL o gas metano, purchè utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente GPL o metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio *con conducente*;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito il trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli con targa estera;
- h) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- j) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti del D.T.T. o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli appartenenti alle cat. "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla cat. "N" di cui art. 47 comma 2 lettera C) del D.Lgs. 285/92 "Nuovo codice della strada" (veicoli commerciali classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del D.P.R. 495/92 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- o) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S in occasione di manifestazioni.

Sono previste inoltre le seguenti ulteriori eccezioni da documentare mediante “**Titolo autorizzatorio**”:

- p) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funerali e al seguito;
- q) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- r) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- s) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento.



Titolo Autorizzatorio

Ai fini del presente provvedimento si definisce “**Titolo Autorizzatorio**” una dichiarazione sottoscritta dal conducente che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta.

La dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 dovrà contenere la seguente formula: *Il/La sottoscritto/a jKjK... , nato/a a jK... il jK..., residente a jK. in via jK. n. jK.. , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 T.U. - 445/2000 in caso di mendaci dichiarazioni, dichiara jKjKjKjKjKjK.. jK. jK..*